

Decreto-legge del 01/07/1986 n. 318 -

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 1986

Articolo 19

Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia.

Articolo 19 - Entrate speciali a favore dei comuni di Sanremo e Venezia.

In vigore dal 02/07/1986

1. Le entrate derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalle gestioni di cui al **regio D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448**, convertito dalla **L. 27 dicembre 1928, n. 3125**, nonché al **regio D.L. 16 luglio 1936, n. 1404**, convertito dalla **L. 14 gennaio 1937, n. 62**, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie. Non si fa luogo al rimborso delle imposte dirette già pagate.

[Torna al sommario](#)